



CONFINDUSTRIA
Marche
Consulta Regionale Imprese Turistiche

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA REGIONALE DELLE IMPRESE
TURISTICHE DELLE MARCHE

(Approvato il 3 settembre 2003 dalla Consulta Regionale delle Imprese Turistiche delle Marche)
(Approvato il 21 giugno 2005 dalla Giunta di Confindustria Marche)

Art. 1

Presso Confindustria Marche è costituita la CONSULTA REGIONALE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLE MARCHE associate alle Associazioni Territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

La aggregazione prende il nome di FEDERTURISMO MARCHE.

Possono partecipare alla Consulta solo gli Associati delle Associazioni in regola con i contributi annuali a Confindustria Marche così come previsto dall'art. 4 dello Statuto di Confindustria Marche.

Art. 2

La Consulta ha carattere consultivo.

La Consulta assume, nell'ambito di Confindustria Marche, la rappresentanza regionale del settore e svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, tratta, coordina e definisce le politiche territoriali a sostegno del settore;
- b) di concerto con la Presidenza di Confindustria Marche assume iniziative e promuove interventi a favore del settore;
- c) elabora proposte e progetti per l'internazionalizzazione del settore;
- d) coordina le iniziative culturali e promozionali che attengono all'immagine del settore;
- f) propone al Consiglio Direttivo di Confindustria Marche i rappresentanti da nominare in seno a quegli organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- g) propone studi e rilevazioni di dati su materie di interesse del settore turistico.

Nello svolgimento della propria attività, la Consulta (Federturismo Marche) si terrà in stretto collegamento con le Associazioni Territoriali degli Industriali delle Marche (Sezioni Turismo ove esistano) e con gli uffici dell'Associazione nazionale di categoria/FEDERTURISMO anche sulla base degli indirizzi contenuti nella riforma organizzativa di Confindustria recentemente approvata.

Art. 3

La sede della Consulta delle Imprese Turistiche delle Marche è fissata ad Ancona, presso Confindustria Marche, dove ha sede la segreteria.

Le riunioni degli organi della Consulta potranno, peraltro, avere luogo presso le sedi territoriali o presso altre sedi.

Art. 4

Sono organi della Consulta:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata biennale.

Art. 5

Il Consiglio Generale è composto dagli imprenditori designati dalle Associazioni Territoriali ovvero, quando esistano, dalle Sezioni del Turismo delle Associazioni stesse.

Per definire il numero dei rappresentanti territoriali della Consulta di settore, si deve definire per ogni Territoriale l'incidenza percentuale del settore sul totale dei contributi incassati dalla Territoriale stessa. Applicando le percentuali così calcolate ai contributi annui che ogni Territoriale versa a Confindustria Marche, si calcolano i contributi figurativi del settore; fattone cento il totale, ogni Territoriale avrà un rappresentante ogni dieci per cento o frazione di contributi versati. Ogni Territoriale avrà nella Federturismo Marche almeno un rappresentante.

Fra i Consiglieri nominati da ogni Associazione Territoriale deve essere compreso il Presidente di Sezione laddove esiste.

I componenti del Consiglio Generale, che durano in carica due anni, rinnovabili per un secondo biennio, decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità che conferisce loro il diritto a far parte del Consiglio stesso. Ad essi subentrano gli imprenditori che vengono nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza che ne daranno immediata comunicazione agli uffici di Confindustria Marche.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti nei problemi posti all'o.d.g.

Le riunioni sono valide quando sia presente almeno il 60% dei componenti il Consiglio Generale.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto, che non potrà però essere esercitato se la Associazione Territoriale di appartenenza non sarà in regola con i versamenti dovuti a Confindustria Marche.

Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

I componenti della Consulta possono essere accompagnati alle riunioni da Funzionari delle rispettive Associazioni Industriali territoriali.

Il Consiglio Generale può costituire comitati tecnici per lo studio di particolari problemi relativi a settori di specializzazione.

Art. 6

Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta ogni trimestre solare ed inoltre ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente della Consulta o lo chieda almeno un terzo dei Consiglieri o una delle rappresentanze territoriali.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera fax, che può essere anticipata per e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione. e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con la indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 7

Il Presidente, che dura in carica due anni, deve essere Imprenditore o Rappresentante legale della propria azienda.

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

La elezione del Presidente avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione del Consiglio Generale, con la maggioranza assoluta dei presenti.

La votazione potrà essere effettuata se alla riunione sono presenti almeno il 60% dei componenti.

Il Presidente della Consulta, secondo quanto prevede l'art. 6 dello Statuto di Confindustria Marche, partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Giunta di Confindustria Marche.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Art. 8

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da tanti Vicepresidenti quante sono le Associazioni Territoriali, ad eccezione della Associazione di appartenenza del Presidente.

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Generale della Consulta nel proprio ambito.

Art. 9

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta inoltre al Comitato di Presidenza di:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una delle rappresentanze territoriali, modifiche al presente Regolamento;
- c) assumere le determinazioni che il presente Regolamento non attribuisce alle competenze di altri organi.

In caso di urgenza e comunque previa consultazione telefonica dei Consiglieri, il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.

Il Comitato di Presidenza dovrà riunirsi ogniqualvolta un membro del Comitato di Presidenza ne faccia richiesta per sottoporre problemi del settore di particolare rilevanza ed urgenza.

Art.10

Gli impegni di spesa a carico del Bilancio di Confindustria Marche e concernenti iniziative della Consulta, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo di Confindustria Marche e con le singole Associazioni Territoriali (Sezioni Turismo ove esistano).

La Consulta, d'intesa con le Associazioni Territoriali, può richiedere alle imprese associate contributi finanziari per la realizzazione di iniziative mirate.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di Confindustria Marche e alle norme statutarie di Confindustria nazionale.

C/ap